

Attenzione della Corte sulle condotte aggressive degli atleti. L'ultima sentenza il 16 marzo

# Sport violento in Cassazione

## Niente scriminante per un pugno fuori dall'azione di gioco

DI FRANCESCA SOLINAS\*

Il faro della Cassazione sulle condotte sportive violente. Occhi puntati sulle questioni concernenti la responsabilità degli atleti. La sentenza n. 11225 depositata lo scorso 16 marzo è solo l'ultima pronuncia sull'argomento. In passato gli Ermellini hanno più volte espresso il loro pensiero su una tematica particolarmente viva (si veda, ad esempio, ItaliaOggi del 01.03.2023 e del 22.10.2022).

Nella sentenza in commento, la V sezione penale, ha affermato un importante principio di diritto in tema di competizioni sportive, stabilendo che non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco. Ciò in quanto si tratta di una aggressione fisica dolosa posta in essere per ragioni estranee alla dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche, quali, ad esempio, il blocco degli avversari, i marcamenti, tagli in area; non può, quindi, comprendere indiscriminatamente tutto ciò che avviene in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.

La vicenda trae origine dal ricorso per saltum pre-

nale e correlati vizi di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio dell'attività sportiva.

Secondo il ricorrente il fatto sarebbe accaduto durante lo svolgimento della partita e non in una fase di gioco fermo, come ritenuto dal giudice di pace, pertanto, non si tratterebbe di antagonismo sportivo in quanto, come riferito dalla stessa persona offesa, non vi era stato alcuno scontro verbale o litigio con l'imputato nel corso del gioco.

Inoltre, la condotta dovrebbe ritenersi penalmente irrilevante, in quanto non contraria alle regole sportive, stante anche la valutazione dell'arbitro che non ha comminato alcuna sanzione all'imputato.

La Corte di cassazione,

nel confermare la sentenza del giudice di pace, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sposando in toto la linea seguita dal primo giudice, conforme, tra l'altro, all'orientamento maggioritario dei giudici di legittimità in materia di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva.

Ebbene, è corretto rinvenire nella condotta dell'imputato la volontarietà delle

lesioni, in quanto la testata è stata inferta durante una fase di gioco fermo stante il recupero del pallone fuoriuscito dal rettangolo di gioco; perciò, è da escludere che il colpo sia stato "solo" frutto di agonismo sportivo.

Invero, non sussistono i presupposti di applicabilità della scriminante sportiva quando venga constatata l'assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesi-

vo e la competizione sportiva; quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso; quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività.

Nella fattispecie in commento è stato considerato irrilevante anche il fatto che durante la partita l'arbitro, che non si è accorto dell'accaduto, non abbia preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'odierno condannato.

Ne consegue che l'azione aggressiva, sproporzionata rispetto alle regole del gioco, posta in essere durante lo svolgimento della pratica sportiva, esclude la scriminante e determina la responsabilità del giocatore.

\*studio legale  
**Martinez & Novebaci**



**Non applicabile la scriminante del rischio consentito qualora l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco**

sentato da un imputato condannato dal giudice di pace per il reato di lesione personale per aver colpito, con una violenta testata, un giocatore nel corso di un incontro calcistico. Il fatto è stato contestato all'imputato per aver violato volontariamente le regole del calcio e per essere venuto meno ai doveri di lealtà verso l'avversario. Il calciatore ha impugnato la sentenza di primo grado portando il caso all'attenzione dei supremi giudi-

ci e fondando il proprio ricorso su un unico motivo, consistente nella erronea applicazione della legge pe-

